



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati 070/60517283 - cagliari@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 224 /2018

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Cagliari:

- VISTA** la nota presentata in data 07.11.2018 dalla società EURO CANTIERI S.R.L. intesa a chiedere l'autorizzazione per il collaudo di una bitta d'ormeggio presso la banchina del Porto Industriale di Cagliari;
- VISTA** l'autorizzazione n. 22097 rilasciata in data 06.12.2018 dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** la documentazione tecnica allegata;
- CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione, tutelare la vita umana in mare e consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- VISTI** gli artt. 30, 62, 71 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

Il giorno **7 dicembre 2018**, in orario diurno ed in condizioni meteomarine favorevoli, verranno eseguiti i lavori di collaudo della bitta d'ormeggio n. 16 presso la banchina del Porto Industriale di Cagliari (Banchina C.I.C.T.), come meglio evidenziato nell'allegata rappresentazione grafica, che fa parte integrante del presente provvedimento, mediante l'utilizzo di n. 2 rimorchiatori portuali ("CARLOTTA ONORATO" – Matr. 609 CAGLIARI" e "ACHILLE ONORATO" – Matr. 600 CAGLIARI).

ORDINA

ART. 1 – Fermo restando quanto già previsto nei vigenti provvedimenti di interdizione emanati ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, nel periodo di cui al RENDE NOTO, lo specchio acqueo interessato dalla presenza dei rimorchiatori sopra citati presso la bitta n. 16 del Porto Industriale di Cagliari, come indicato nell'allegata rappresentazione grafica, sarà interdetto alla navigazione di qualsivoglia unità navale e a qualsiasi tipo di attività incompatibile con la presenza di tali mezzi (ivi comprese ogni attività commerciale e/o industriale) per un raggio di 100 (cento) metri dalla bitta citata.

ART. 2 – La Società esecutrice dei lavori ed i comandanti dei rimorchiatori utilizzati dovranno adempiere ogni obbligo dettato dalle norme e prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o cose e all'ambiente (ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione emanati ai fini di tutela ambientale).

ART. 3 – I lavori non dovranno intralciare le eventuali operazioni di movimento delle navi in zona e pertanto dovranno essere effettuati previo Nulla Osta del Nostro del porto (tel. 070/60517232 – Vhf Ch 12) e contattando il locale Corpo Piloti.

ART. 4 – I responsabili dei lavori dovranno comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Cagliari qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di lavoro e di rimanere in ascolto continuo sul VHF Ch. 16, garantendo altresì un continuo contatto con la Sala Operativa

dell'Autorità marittima, utilizzando l'apparato radio VHF, il numero 1530 (per le comunicazioni di emergenza) ed il n. 070659210 – 070659225.

ART. 5 – Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008) i soggetti rispettivamente interessati dovranno curare preventivamente il puntuale adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla valutazione dei rischi e dai pertinenti Piani operativi di sicurezza (artt. 28 -29).

ART. 6 – Fatto comunque salvo il disposto dell'art. 1, è fatto inoltre obbligo ai comandanti dei rimorchiatori, in accordo con la locale Corporazione Piloti, di stabilire le procedure finalizzate a far eseguire con i dovuti margini di sicurezza le manovre delle navi presso il Porto Industriale di Cagliari durante le fasi di attività delle rispettive unità. Tali operazioni, nell'eventualità che si possano verificare potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, dovranno obbligatoriamente prevedere l'interruzione e lo sgombero della porzione dello specchio acqueo interessato per il tempo necessario all'effettuazione delle manovre.

ART. 7 - Resta inteso che il responsabile dei lavori presso la bitta citata in preambolo dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta che, a diverso titolo, la vigente normativa impone per lo svolgimento delle attività di cui si tratta. La presente ordinanza costituisce provvedimento emanato ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, emanato all'esclusivo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare: rimangono, pertanto, impregiudicati i provvedimenti di ogni altro ente competente, ed in particolare quanto eventualmente disposto in merito ai profili previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ss.mm.ii, nonché dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle parti applicabili.

ART. 8 – I trasgressori, ove non ricorra altra sanzione amministrativa ovvero ipotesi di reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, nonché ritenuti responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, qualora derivanti da comportamenti illeciti e/o pregiudizievoli.

ART. 9 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cagliari **06.12.2018**

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
(Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005)

